

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-737 del 14/02/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA DEL-FIN CON IMPIANTO NEL COMUNE DI COMACCHIO - AUA PER DISTRIBUZIONE GAS METANO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-743 del 14/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 10272/2020/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società “DEL-FIN s.r.l.” con sede legale nel Comune di Parma (PR), via Licinio Ferretti n. 5/a ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), località San Giuseppe, via Vecchia Romea n. 32 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di distribuzione gas metano.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 11.03.2019, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio ed assunta al P.G. di ARPAE il 19.03.2019 con il n. 44296, presentata al SUAP di Comacchio e registrata al P.G. n. 15807 del 11.02.2019 (**pratica SUAP 227/2019**), dalla Società “DEL-FIN s.r.l.”, nella persona di Silvana Brandolini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Parma (PR), via Licinio Ferretti n. 5/a ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), località San Giuseppe, via Vecchia Romea n. 32, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di distributore di gas metano per autotrazione con annessa officina per manutenzioni meccaniche;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “DEL-FIN s.r.l.” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la dichiarazione relativa alla presenza di sostanze pericolose nello scarico della Società “DEL-FIN s.r.l.”, allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica che le acque reflue sono originate dal solo metabolismo umano;
- Vista la nota del SUAP di Comacchio (assunta al PG di ArpaE n. 80219 del 21.05.2019), contenente la dichiarazione del CADF SpA, espresso con nota prot. n. 19763 del 18.04.2019, che l'immobile nel Comune di Comacchio (FE), località San Giuseppe, via Vecchia Romea n. 32 è inserito in zona dotata di servizio pubblico di fognatura;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio (assunta al PG di ArpaE n. 102210 del 28.06.2019) contenente le motivazioni della Società “DEL-FIN s.r.l.” che impediscono l'allaccio alla pubblica fognatura;
- Vista la nota del SUAP di Comacchio datata 03.02.2020 (assunta al PG di ArpaE n. 19076 del 06.02.2020) con la quale si trasmettono le seguenti note:
  - presa d'atto da parte del Servizio Ambiente del Comune (nota registrata al prot. n. 6739 del 03.02.2020) della dichiarazione della Società “DEL-FIN s.r.l.” per quanto riguarda l'impatto acustico. In tale dichiarazione si comunica che, in base a quanto previsto all'art. 1 del DPR 227/2011, la società non rientra nella categoria delle PMI (piccole medie imprese) o non rientra tra quelle elencate nell'allegato B, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 5 della L. 447/95: l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti; non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi; l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico; l'esercizio dell'attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna;

- Parere del Servizio Ambiente del Comune relativo allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite l'impianto in subirrigazione, espresso con nota P.G. n. 18269 del 20.03.2019;
- Visto che lo scarico, tratteggiato con la linea azzurra, derivante dei pluviali e dalla raccolta delle acque meteoriche del piazzale, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06, di conseguenza la dispersione sul suolo non necessita di autorizzazione ai sensi della suddetta Delibera;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio alla Società "DEL-FIN s.r.l.", nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Parma (PR), via Licinio Ferretti n. 5/a ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), località San Giuseppe, via Vecchia Romea n. 32, codice fiscale e P.IVA 01658460348 per l'esercizio dell'attività di distribuzione gas metano .

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	<b>Comune</b>

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

## A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione è quello contrassegnato tratteggio rosso, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Comacchio ed alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA'  
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI  
ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE  
ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

*firmato digitalmente*

La Responsabile del Servizio

*Dott.ssa. Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**